

Da: dp.1Napoli@pce.agenziaentrate.it
A: lorenzo.leone@odcecnapoli.it
Oggetto: VARIAZIONE STATUTO REGISTRATA IL 04/06/2021 AL N. 2832/3 [ENTRATE|AGEDP1NA|REGISTRO UFFICIALE|122712|04-06-2021][180210744|174060452]
Data: venerdì 4 giugno 2021 10:03:28
Allegati: [doc_000180210744.pdf](#)
[Segnatura.xml](#)
[InfoProtocollo.txt](#)

Invio di documento protocollato

Oggetto: VARIAZIONE STATUTO REGISTRATA IL 04/06/2021 AL N. 2832/3

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

3 2832 04/06/2021

0,00 **TER21L002832000MD**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TER

Associazione "Friends Of Naples" ONLUS

Sede Legale: Via Calabritto 20 - Napoli

C. F. 95260840632

VERBALE PER MODIFICA STATUTO

VERBALE del 24.05.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 18.00 i Soci dell'Associazione "Friends Of Naples" ONLUS hanno discusso e deliberato sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 per adeguamento alle disposizioni inderogabili di cui al Codice del Terzo Settore

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente dell'Associazione, Arch. Alberto Sifola, e viene invitato a fungere da Segretario il dott. Gian Antonio Garzilli, che, presente, accetta.

Il Presidente passando alla trattazione dell'Ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti che l'introduzione del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" rende necessarie una serie di modifiche statutarie per procedere all'adeguamento obbligatorio a tale norma.

Le modifiche proposte interesseranno gli art. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Per tale modifica ci si potrà avvalere della procedura semplificata prevista dall'art. 101 comma 2 del CTS.

Inoltre, come chiarito da circolare del Min. del Lavoro e delle politiche sociali del 31/05/2019, gli adeguamenti statutari all'OdG avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del CTS, ossia dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, all'unanimità

DELIBERANO

- di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e

ne forma parte integrante

- di subordinare l'efficacia delle modifiche approvate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in esenzione da imposta ai sensi dell'art. 82 comma 3 del CTS.

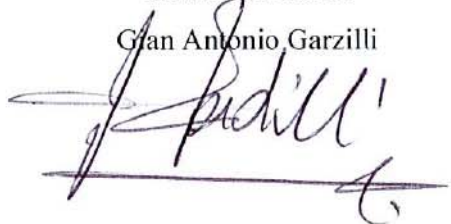
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Alle ore 19.00, non essendovi null'altro su cui deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta

Del che è verbale.

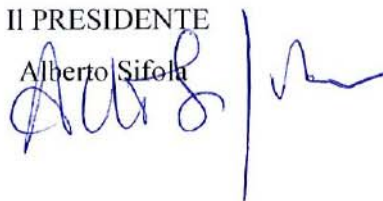
II SEGRETARIO

Gian Antonio Garzilli



II PRESIDENTE

Alberto Sifola



Associazione "Friends of Naples ETS"

STATUTO

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l'Associazione, regolata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), che si denomina "ASSOCIAZIONE FRIENDS OF NAPLES – Ente del Terzo Settore" o "FRIENDS OF NAPLES ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile")

L'Associazione ha sede in Napoli (NA).

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini a perseguire il bene comune ed ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi nonché di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

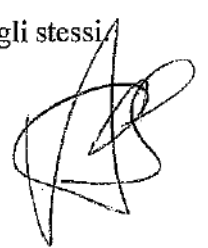
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

4.1) L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

4.2) L'Associazione si propone di promuovere e realizzare nella Regione Campania, con particolare riguardo al territorio della città di Napoli, ogni azione e iniziativa rivolta alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e culturale ponendo attenzione ai beni che non abbiano stato di conservazione e di notorietà pubblica pari alla valenza storica e culturale degli stessi



In tale ambito l'Associazione si è proposta lo scopo di tutelare e valorizzare la Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli sita in Napoli, assegnataria del titolo di Basilica minore e luogo dove è custodito il sepolcro di Don Pedro de Toledo, viceré di Napoli, in considerazione della sua notevole valenza storica e della circostanza che tale rilevanza, ad oggi, non è seguita da una notorietà e da un interesse pubblico di pari grado. Tale scopo sarà perseguito attraverso la diffusione tra i cittadini della conoscenza di tale bene storico intraprendendo iniziative volte alla sua promozione nella convinzione che una reale valorizzazione del sito possa avvenire solo per il tramite di una corretta informazione della cittadinanza.

4.3) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale e ha l'obbligo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

4.4) L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né collegamenti di alcun genere con gli interessi di enti pubblici o privati, sia italiani sia stranieri, aventi scopo di lucro. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati.

4.5) Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà compiere le seguenti attività accessorie e strumentali connesse a quelle istituzionali:

- a) contribuire a diffondere la cultura della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali;
- c) compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni contributi e mutui;
- d) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria o dei quali sia a qualunque titolo in possesso;
- e) svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria connessa agli scopi.

4.6) In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano le finalità e i principi statuari dell'Associazione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Per i soci è previsto, in maniera uniforme per tutte le categorie di associati, il diritto di voto per le delibere aventi a oggetto le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nella domanda di ammissione ogni socio dovrà comunicare un indirizzo e-mail che l'Associazione utilizzerà per tutte le comunicazioni, ivi comprese le convocazioni di cui all'Art. 13 del presente Statuto. Sarà cura del socio aggiornare periodicamente e tempestivamente l'originario indirizzo e-mail comunicato.

Nel caso in cui l'aspirante socio sia impossibilitato a comunicare un indirizzo e-mail valido, comunicherà al Consiglio Direttivo il proprio domicilio.

Art. 7 (Categorie dei soci)

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) soci costituenti
- b) soci "*friends*"
- c) soci sostenitori
- d) soci benemeriti
- e) soci giovani
- f) soci onorari.

I soci costituenti, sono coloro che hanno partecipato all'Atto Costitutivo.

Sono soci "*friends*" coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi e intendano far parte dell'associazione.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo, che ha facoltà di esaminarla e accettarla o meno, con giudizio insindacabile.

Sono soci sostenitori coloro i quali, oltre alla quota di socio, effettuano un'erogazione liberale in favore dell'associazione nella misura definita con delibera del Consiglio Direttivo.



Sono soci benemeriti coloro i quali, oltre alla quota di socio, effettuano un'erogazione liberale in favore dell'associazione pari a 5 volte quella definita con delibera del Consiglio Direttivo per la qualifica di socio sostenitore.

Sono soci giovani i soci che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di ammissione e mantengono tale qualifica dall'anno compimento dei 25 anni incluso.

Sono soci onorari coloro i quali, per particolari meriti nell'espletamento della loro attività lavorativa, istituzionale o volontaria, coerente con gli scopi dell'associazione, danno a essa lustro e prestigio. La qualifica di socio onorario viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a stabilirne struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea e ad esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 c. 3 del CTS secondo le modalità e procedure stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti a mantenere una specchiata condotta morale, nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:



- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dichiarazione di recesso dall'Associazione;
- b) per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per decesso.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, laddove nominato.
- il Comitato Scientifico, laddove nominato

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo alle quali debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria,

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)



La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta a mezzo e-mail o, in assenza, a mezzo lettera semplice, inviate agli indirizzi indicati dai soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di Controllo.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di far redigere il verbale dell'Assemblea a un notaio, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato votante.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttiva e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo e nominare l'Organo di Controllo.;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;



d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- *in sede straordinaria*

e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione e ha il compito di

- convocare l'Assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, assumendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;

- eventualmente nominare un comitato scientifico, da 3 a 9 membri, con il compito di supportare l'attività istituzionale.

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo é formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque Consiglieri, o quattro componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da sette Consiglieri, o cinque componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da nove Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno dieci giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono



tenersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale durante la prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato votante.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza verso l'esterno dell'Associazione sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire anche a terzi, a mezzo del Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, agli effetti di legge, l'Associazione stessa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Organo di Controllo e Revisione Legale)

L'Associazione può dotarsi volontariamente di un Organo di Controllo o obbligatoriamente nei casi di disciplinati dall'art. 30 del CTS.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

I componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere nominati tra appartenenti alle categorie di cui all'art. 30 comma 5 del CTS.

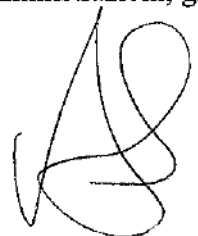
Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e l'Assemblea ne elegge, tra i componenti, il Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 22 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.



Art. 23 (Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con apposita relazione.

Art. 24 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto, compreso il Presidente che è il Presidente della Fondazione, da 3 (tre) e 9 (nove) membri, sempre in numero dispari. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per 3 (tre) anni.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo attività tecniche, scientifiche e culturali che l'Associazione potrebbe svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse la programmazione, l'organizzazione e il tipo di manifestazione; fornisce consulenze e pareri al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Le proposte, le consulenze ed i pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

Il Comitato di Indirizzo elabora e struttura programmi e iniziative che sottopone al Consiglio di Amministrazione, esprime pareri sull'attività culturale della Fondazione e fornisce consulenze, sempre non vincolanti ogni qual volta ne sia richiesto.

Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni di questo statuto relative al funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 25 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 26 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- dalla quota associativa annuale da versare all'atto dell'ammissione e in seguito con cadenza annuale all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati, anche di carattere straordinario, in relazione a iniziative che richiedano disponibilità eccedente quella del bilancio ordinario;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;

- da contributi e liberalità di imprese e privati;
- dagli avanzi di gestione
- da attività commerciali e produttive marginali, direttamente connesse a quelle istituzionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 27 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 28 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari, altresì denominati quote associative, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 29 (Diritti dei soci relativi al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. Comunque è facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di decesso, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Nei casi previsti dall'art. 14 c. 1 del CTS, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.



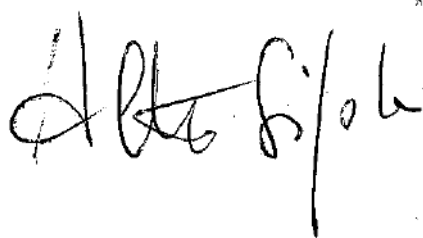
Il percorso di riferimento del rendiconto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13 c. 6 del CTS nel documento sarà documentato il carattere secondario e strumentale delle attività eventualmente svolte come da previsione dell'art. 3 del presente Statuto. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 31 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. B. G. / o. h.', is written over the bottom portion of the document.